Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — Roma - Giovedì, 21 gennaio 1932 - Anno X — Numero 16

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La " Gazzetta Ufficiale „ e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la LIBRERIA DELLO STATO NEL MINISTERO DELLE FINANZE e presso le seguenti LIBRERIE DEPOSITARIE:

CONCESSIONARI ORDINARI.

Alessandria: Boffi Angelo, via Umberto I.
Ancona: Fogola Giuseppe, Corso V. Eman. n. 30.
Aosta: G. Brivio di Maurizio Brivio.
Arezzo: Pellegrini A., via Cavour n. 15.
Asmara: A. A. F. Cicero.
Bari: Giuseppe Pansini & F., Corso Vitt. Emanuele nn. 100-102.
Belluno: Benetta Silvio.
Benevento: Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219.
Bengasi: Russo Francesco.
Bergamo: Libreria Intern. P. D. Morandini.
Bologna: Cappelli L., via Farini n. 6; Società anonima Nicola Zanichelli.
Brescia: Castoldi E., Largo Zanardelli.
Bolzano: Rinfreschi Lorenzo.
Caltanissetta: P. Milia Russo.
Campobasso: Colanieri Giov., « Casa del Libro ».
Cagliari: Libreria « Karalis », F.lli Giuseppe e Mario Dessì, Corso Vittorio Emanuele n. 2.
Caserta: F. Croce e F.
Catania: Libr. Intern. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Società Editrice Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135.
Catanzaro: Scaglione Vito.
Chieti: Piccirilli F.
Como: Nani Cesare.
Cremona: Libreria Sonzogno Eduardo.
Cuneo: Libr. Ed. Salomone Gius., via Roma n. 68.
Enna: G. B. Buscemi.
Ferrara: G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31.
Firenze: Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & C., via Proconsolo n. 7.
Fiume: Libr. pop. « Minerva », via XXX Ottobre.
Foggia: Pilone M.
Forlì: G. Archetti.
Frosinone: Giuliana cav. Giuseppe.
Genova: F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Int., via Petrarca nn. 22-24-r.
Gorizia: G. Paternoli, Corso G. Verdi n. 37.
Grosseto: Signorelli F.
Imperia: Benedusi S.
Imperia Oneglia: Cavillotti G.
Lecce: A. Marzullo.
Livorno: S. Belforte & Comp.
Lucca: S. Belforte & Comp.
Messina: G. Principato, v.le S. Martino n. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino.
Milano: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria V. Em. nn. 64-66-68; Soc. Ed. Intern.. piazza del Duomo n. 16; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16; S. A. Mondadori, Galleria Vittorio Emanuele n. 79.
Modena: G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio.
Napoli: F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma numeri 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 47.
Novara: R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini.
Nuoro: G. Malgaroli.
Padova: F.lli Treves dell'A.L.I.; A. Draghi, via Cavour n. 9; Riccardo Zannoni, Corso del Popolo n. 4.
Palermo: F.lli Treves dell'A.L.I.; F. Ciuni, piazza Giuseppe Verdi n. 463.
Parma: Ficcadori della Società Edit. Intern., via del Duomo nn. 20-26.
Pavia: Succ. Bruni Marelli.
Perugia: N. Simonelli.
Pescara: Carmine Antonelli, via G. D'Annunzio, 15.
Piacenza: A. Del-Maino, via Romagnosi.
Pisa: Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo.
Pistoia: A. Pacinotti.
Pola: E. Schmidt, piazza Foro n. 17.
Potenza: Gerardo Marchesiello.
Ravenna: E. Lavagna & F.
Reggio Calabria: R. D'Angelo.
Reggio Emilia: Luigi Bonvicini, v. F. Crispi.
Rieti: A. Tomassetti.
Roma: F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Stamperia Reale, vic. del Moretto n. 6; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330.
Rovigo: G. Marin, via Cavour n. 48.
Salerno: N. Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14.
Sassari: G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14.
Savona: Lodola.
Siena: S. Bernardino, via Cavour n. 42.
Siracusa: Tinè Salvatore.
Sondrio: E. Zurucchi via Dante n. 9.
Spezia: A. Zacutti, via Cavallotti n. 3
Taranto: Rag. L. De-Pace, via D'Aquino n. 104.
Teramo: L. D. Ignazio.
Terni: Stabilimento Alterocca.
Torino: F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Int., via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3.
Trapani: G. Banci, Corso Vitt. Emanuele n. 82.
Trento: M. Disertori, via S. Pietro n. 6.
Treviso: Longo & Zoppelli.
Trieste: L. Cappelli, Corso Vittorio Eman. n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27.
Tripoli: Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele.
Udine: A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41.
Varese: Maj Malnati, via Rossini, 18.
Venezia: Umb. Sormani, via Vitt. Em. n. 3844.
Vercelli: Bernardo Cornale.
Verona: Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42.
Vicenza: G. Galla, via Cesare Battisti, n. 2.
Viterbo: Fratelli Buffetti.
Zara: E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI.

Foligno: Poligrafica F. Salvati.
Milano: Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis; Ed. Politecnica di C. Tamburini, via Pascoli, 64.
Reggio Calabria: Quattrone e Bevacqua.
Roma: Biblioteca d'Arte; Dott. M. Recchi, piazza Ricci; Dr. G. Bardi, piazza Madama n. 19-20; Mantegazza, via IV Novembre n. 145.
Torino: Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18.
Trieste: G. U. Trani, via Cavana n. 2.
Pinerolo: Rag. P. Taio, successore Chiantone Mascarelli.
Viareggio: Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.
Valenza: Giordano Giacomo.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO.

Budapest: Libreria Eggenberger Karoly, Kossuth, L. U. 2.
Buenos Ayres: Italianissima Libreria Mele, via Lavalle n. 538.
Lugano: Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini.
Parigi: Società Anon. Libreria Italiana, Rue du 4 Septembre, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO.

Messaggerie Italiane. **Bologna**, via Milazzo 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, n. 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, piazza SS. Apostoli, 49; **Torino**, via dei Mille, 24.

N.B. — Le commissioni per acquisto delle pubblicazioni ufficiali dello Stato vengono accettate anche dalla Compagnia Italiana Turismo, Sede Centrale di Roma - Piazza Esedra n. 68, e dai suoi uffici in Italia ed all'Estero.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

1931

1958. — LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1662.
Cessione in donazione a vari enti di materiale peschereccio . . . . Pag. 326

1959. — LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1664.
Disposizioni circa il personale delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria . . . . . Pag. 326

1960. — LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1663.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale . . . . Pag. 327

1961. — LEGGE 17 dicembre 1931, n. 1698.
Conversione in legge del R. decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, riflettente il tirocinio dei volontari coloniali. Pag. 327

1962. — REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1931, n. 1622.
Approvazione della convenzione 20 novembre 1931 stipulata tra il Governo ed il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli . . . . Pag. 327

1963. — REGIO DECRETO 7 dicembre 1931, n. 1647.
Approvazione dell'accordo concluso fra i podestà di Castelluccio e di Latronico per il reparto patrimoniale conseguente all'aggregazione della frazione Agromonte al comune di Latronico . . . . Pag. 331

1964. — REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. 1658.
Istituzione presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento del diritto agrario . Pag. 331

1965. — REGIO DECRETO 26 novembre 1931, n. 1660.
Modifica al comma terzo dell'art. 30 del testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano Pag. 332

1966. — REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1681.
Proroga al 31 dicembre 1932 delle disposizioni relative al funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra . . . . Pag. 333

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1931.
Istituzione di premi a favore della lotta contro i delfini. Pag. 333

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1931.
Istituzione di premi a favore dei pescatori italiani che conseguano, durante l'anno 1932, la qualifica di motorista autorizzato alla condotta di motori marini ausiliari . . . . Pag. 333

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Postumia . . . . . . Pag. 334

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Zambana (Trento) . . . . . . Pag. 334

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1931.
Determinazione del valore ufficiale del cotone greggio agli effetti dell'applicazione del dazio «ad valorem» e della tassa di scambio . . . . Pag. 334

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 335

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 340

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 16 DEL 21 GENNAIO 1932-X:

Bollettino mensile di statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia — Gennaio 1932 - Anno X (Fascicolo 1°).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1958.**

LEGGE 21 dicembre 1931, n. **1662.**

Cessione in donazione a vari enti di materiale peschereccio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, è autorizzato a cedere in donazione agli enti sotto elencati il materiale da pesca a lato di ciascuno indicato:

1° al Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima: il motoveliero «Vincenzo Fondacaro», ed un motore «Satima» da 6 HP;

2° all'Opera nazionale Balilla - Comitato comunale di Civitavecchia: il motoveliero «Nazario Sauro»;

3° all'Istituto italo-germanico di biologia marina di Rovigno d'Istria: il motopeschereccio «San Marco»;

4° alla Società anonima cooperativa per l'industria della pesca di Molfetta: un motore «Satima» da 60 HP.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1959.**

LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1664.**

Disposizioni circa il personale delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la revisione delle tabelle organiche, le ulteriori riduzioni dei trattamenti economici e le variazioni delle norme concernenti i personali degli enti nell'articolo stesso considerati, non si applica alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, fermo

il divieto di attenuare e annullare le riduzioni applicate dal 1° dicembre 1930 negli attuali trattamenti organici di attività e di quiescenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1960**.

LEGGE 21 dicembre 1931, n. **1663**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, recante modifiche al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1961**.

LEGGE 17 dicembre 1931, n. **1698**.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, riflettente il tirocinio dei volontari coloniali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, riflettente il tirocinio dei volontari coloniali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1962**.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1931, n. **1622**.

Approvazione della convenzione 20 novembre 1931 stipulata tra il Governo ed il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni;
Visto l'articolo unico del R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1943, convertito in legge con la legge 29 dicembre 1927, n. 2624;
Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2623;
Ritenuta la necessità urgente d'approvare la convenzione stipulata addì 20 novembre 1931-X con il Reale Automobile Club d'Italia per rinnovare la convenzione stipulata il 30 novembre 1926, in base alla quale detto Ente riscuote, per conto dello Stato, tutte le tasse e diritti sugli autoveicoli e sugli autoscafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con i rappresentanti del Reale Automobile Club d'Italia addì 20 novembre 1931-X intesa a rinnovare la suddetta convenzione stipulata addì 30 novembre 1926, per la riscossione per conto dello Stato, a far tempo dal 1° dicembre 1931, di tutte le tasse e diritti sulla circolazione dei velocipedi a motore, delle motoleggere, dei motocicli, delle automobili e degli autoscafi, contemplati dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3283, dal R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 44, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, e dal R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 27. — MANCINI.

Convenzione tra il Governo (Ministero delle finanze) e il Reale Automobile Club d'Italia - ente morale - per la riscossione delle tasse di circolazione sugli autoveicoli.

Addì 20 novembre 1931-X in Roma, nel palazzo del Ministero delle finanze:

S. E. cav. di gran croce dott. Antonio Mosconi fu Giuseppe, senatore del Regno, Ministro per le finanze, in rappresentanza del Governo, da una parte; e dall'altra parte il Reale Automobile Club d'Italia - ente morale - con sede in Roma, via Po, n. 14, rappresentato dai signori:

Grand'ufficiale barone Giuseppe Federici Di Abriola fu Francesco, presidente, e marchese avv. grand'ufficiale Paolo Sommi Picenardi fu Gherardo, direttore generale, hanno stabilito e concordato quanto appresso:

Art. 1.

Con la presente convenzione, che sostituisce la precedente del 30 novembre 1926, con scadenza al 30 novembre 1931, approvata con il R. decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2486, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2623, è affidato al Reale Automobile Club d'Italia - ente morale - con sede in Roma, il mandato di riscuotere, per conto dello Stato, a far tempo dal 1° dicembre 1931, tutte le tasse e diritti sulla circolazione dei velocipedi a motore, delle motoleggere, dei motocicli, delle automobili e degli autoscafi, contemplati dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3283, dal R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 41, e dal R. decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1613, e successive modificazioni.

La presente convenzione ha inizio col 1° dicembre 1931 e scadrà il 30 novembre 1941.

Nel periodo dal 1° dicembre 1931 al 30 novembre 1936 la convenzione è obbligatoria per entrambi i contraenti e continuerà ad essere obbligatoria dal 1936 in poi, ove almeno sei mesi innanzi non venga dall'una o dall'altra parte disdetta.

Art. 2.

Il Reale Automobile Club d'Italia deve tenere in ciascuna città capoluogo di Provincia un ufficio perfettamente organizzato per il servizio di riscossione delle tasse e dei diritti predetti, al quale è preposto un funzionario responsabile verso l'Ente.

Tali uffici hanno carattere permanente e devono funzionare tutto l'anno e dovranno essere aperti al pubblico tutti i giorni feriali, osservando un orario stabilito dalla Direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia, previ accordi col Ministero delle finanze.

Nelle città ove si verifichi maggiore affluenza di contribuenti per il pagamento della tassa sugli autoveicoli, il Reale Automobile Club d'Italia è autorizzato ad impiantare collettorie permanenti o provvisorie, dipendenti ad ogni effetto contabile ed amministrativo dall'ufficio provinciale della rispettiva propria circoscrizione. All'infuori dell'impianto di tali collettorie, il Reale Automobile Club d'Italia sarà tenuto ad assicurare sempre il regolare svolgimento del servizio di riscossione delle tasse presso gli uffici provinciali, all'uopo provvedendo con personale e mezzi straordinari nei periodi di maggiore affluenza dei contribuenti.

Il Reale Automobile Club d'Italia è autorizzato altresì ad istituire, nei principali valichi di frontiera, ove già funzionano o funzioneranno i servizi di assistenza automobilistica, speciali uffici per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli esteri o provenienti dall'estero, dipendenti ad ogni effetto contabile dall'ufficio esattore provinciale di Milano.

Art. 3.

La riscossione di tutte le somme, comprese quelle relative al diritto fisso di cui all'art. 13 della legge 30 dicembre 1923, n. 3283, e quelle derivanti da eventuali rilievi per erronea tassazione, dovrà essere affidata esclusivamente agli uffici esattoriali di cui al precedente art. 2.

La Direzione generale del R.A.C.I. dovrà funzionare solamente da organo di direzione, di controllo e di vigilanza sugli uffici esattoriali provinciali, e non si potrà in nessun caso sostituire agli uffici stessi per la riscossione delle tasse e dei diritti spettanti allo Stato.

Art. 4.

La Direzione generale del R.A.C.I. dovrà fornire ai dipendenti uffici esattori 15 serie speciali di bollettari a madre e figlia:

la prima, la seconda e la terza serie, contenenti nella bolletta figlia il disco-contrassegno, per la riscossione, rispettivamente, delle tasse di circolazione sulle autovetture, gli autocarri e gli autobus; i motocicli, le motocarrozzette, le motoleggere ed i velocipedi a motore; gli autoscafi ed i motori fuori bordo;

la quarta, la quinta e la sesta serie, contenenti nella bolletta figlia il disco-contrassegno, con la soprastampa in inchiostro colorato della parola « duplicato », per il rilascio, con le modalità prescritte dalla legge, dei duplicati delle quietanze relative alle tasse introitate, rispettivamente, con i bollettari della prima, seconda e terza serie, escluse, per la seconda serie, le motoleggere ed i velocipedi a motore;

la settima, l'ottava e la nona serie, contenenti nella bolletta figlia il disco-contrassegno, per la riscossione, rispettivamente, delle tasse sulla circolazione di prova degli automobili; dei motocicli e veicoli affini; degli autoscafi e motori fuori bordo;

la decima, l'undecima e dodicesima serie, contenenti nella bolletta figlia il disco-contrassegno, con la soprastampa in inchiostro colorato della parola « duplicato », per il rilascio, con le modalità prescritte dalla legge, dei duplicati delle quietanze relative alle tasse introitate, rispettivamente, con i bollettari della settima, ottava e nona serie;

la tredicesima serie, senza disco-contrassegno nella bolletta figlia, per la riscossione delle tasse sugli autoveicoli in temporanea importazione;

la quattordicesima serie, senza disco-contrassegno nella bolletta figlia, per la riscossione dei supplementi di tassa;

la quindicesima serie, per il rilascio del disco-contrassegno gratuito ai proprietari degli autoveicoli immatricolati nella serie speciale *EE.*, in conformità delle norme contenute nella circolare 23 febbraio 1929, n. 3319, diramata dal Ministero delle comunicazioni d'accordo col Ministero delle finanze.

La Direzione generale del R.A.C.I. dovrà altresì provvedere a consegnare alla Direzione generale delle tasse i bollettari previsti dalla circolare 9 maggio 1928, n. 56312, della Direzione generale medesima per il rilascio dei dischi-

contrassegno gratuiti da servire per gli autoveicoli esenti da tassa in via permanente o temporanea.

I tipi dei bollettari di tutte le serie anzidette, compresi i bollettari per il rilascio dei dischi-contrassegno gratuiti, debbono essere annualmente approvati dal Ministero delle finanze, prima della stampa.

Tutti i bollettari, prima di essere spediti alle esattorie provinciali, devono essere muniti di bollo a secco su ciascuna bolletta e numerati e vidimati dalla Direzione generale del R.A.C.I.

Ogni bollettario dovrà inoltre essere vidimato da un rappresentante della Direzione generale delle tasse sugli affari, appositamente da questa delegato.

A tale scopo, all'inizio di ogni anno si dovrà procedere, con l'intervento del funzionario governativo delegato, all'inventario del quantitativo per ciascuna serie dei bollettari stampati, che sono soggetti, annualmente, a rigoroso rendiconto.

La spedizione dei bollettari agli uffici esattori deve essere accompagnata da apposita nota di carico, di cui una copia dovrà essere contemporaneamente trasmessa alla Direzione generale delle tasse sugli affari.

La Direzione generale del R.A.C.I. dovrà tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico dei bollettari, annotando in apposite colonne gli estremi delle note di spedizione e conservando in fascicoli, distintamente per ciascuna Provincia, gli elenchi restituiti e muniti della firma degli esattori.

Art. 5.

Ciascun bollettario dovrà contenere non meno di 10 e non più di 200 bollette, progressivamente numerate.

In via eccezionale potrà farsi uso di bollettari contenenti 5 bollette per la riscossione delle tasse sulla circolazione di prova e per le tasse sugli autoscafi, nonchè per il rilascio dei relativi duplicati.

Dalla matrice di ciascuna bolletta deve risultare il nome e cognome del possessore, la sua residenza, il numero d'immatricolazione e la specie dell'autoveicolo, quale desumesi dalla licenza di circolazione, la potenza in HP., il numero dei cilindri, l'ammontare della tassa pagata e la data ed il luogo del versamento.

Nelle bollette figlie delle serie di bollettari per le quali è prescritto il disco-contrassegno, deve risultare il numero d'immatricolazione dell'autoveicolo, nonchè l'importo della tassa pagata, seguito dalla firma dell'esattore: nei detti dischi-contrassegno la data ed il luogo del versamento vengono fatti constare nell'apposito spazio con timbro datario circolare ad inchiostro grasso.

Nelle matrici dei bollettari per le tasse sulla circolazione di prova e nelle bollette figlie corrispondenti, contenenti il disco-contrassegno, devono anche risultare le indicazioni relative al nome della ditta concessionaria ed al numero della targa di prova per la quale la tassa viene versata.

Le bollette figlie delle serie dei bollettari sprovvisti dei dischi-contrassegno dovranno contenere le stesse indicazioni contenute nelle bollette madri.

L'ufficio esattore che riscuote la tassa, dovrà inoltre annotare sulla licenza di circolazione, nell'apposito spazio, il numero, la data della bolletta e la somma riscossa ed apporvi infine la firma ed il timbro a calendario ad inchiostro grasso: sulla stessa licenza di circolazione dovranno essere applicate ed annullate le marche di quietanza.

Art. 6.

Gli uffici esattoriali del R.A.C.I., oltre la riscossione delle tasse sugli autoveicoli immatricolati nella rispettiva Provincia, possono anche riscuotere le tasse sugli autoveicoli immatricolati in altra circoscrizione.

In caso di riscossione di tasse sopra autoveicoli immatricolati in altra circoscrizione, gli uffici esattori dovranno, non più tardi della quindicina successiva, darne notizia all'ufficio esattore della Provincia ove trovasi immatricolato l'autoveicolo, ai fini della speciale annotazione sul quadro numerico degli automezzi, di cui all'art. 16 della presente convenzione.

Art. 7.

Gli uffici esattori dovranno restituire, appena esauriti, tutti i bollettari alla Direzione generale del R.A.C.I., la quale dovrà conservarli fino a che la Direzione generale delle tasse sugli affari non avrà dato il suo benestare alla distruzione.

Art. 8.

La Direzione generale del R.A.C.I., appena ricevuti i bollettari, dovrà procedere alla constatazione dello stato dei medesimi, assicurandosi che il numero delle bollette usate e di quelle annullate corrisponda alle risultanze dei rendiconti mensili e che le bollette annullate o in bianco contengano le figlie col relativo disco-contrassegno, apponendo in fondo a ciascun bollettario il visto di regolarità.

Procederà inoltre, gradualmente, alla revisione delle tasse riscosse e provvederà, a mezzo degli uffici esattoriali, al ricupero delle differenze eventualmente rilevate.

Art. 9.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese ogni ufficio esattore dovrà compilare in doppio esemplare un rendiconto riassuntivo delle somme giornalmente riscosse per tasse di circolazione.

In calce al detto rendiconto dovranno essere indicati, per ciascun bollettario esaurito od in corso di uso, gli estremi delle bollette emesse, di quelle annullate e di quelle rimaste in bianco: sarà fatta altresì menzione dei bollettari esauriti restituiti alla Direzione generale del R.A.C.I.

Entro il termine di cinque giorni predetto, un esemplare del rendiconto mensile dovrà essere trasmesso alla Direzione generale del R.A.C.I. ed altra copia del rendiconto stesso alla locale Intendenza di finanza.

La Direzione generale del R.A.C.I., entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni, dovrà compilare e trasmettere al Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse sugli affari — un rendiconto degli incassi fatti per conto dello Stato nel mese precedente, certificato conforme alle risultanze delle scritture contabili esistenti presso il R.A.C.I.

Tale rendiconto verrà redatto in prospetti nei quali saranno tenuti distinti gli incassi fatti da ciascun ufficio esattore ed il numero delle bollette emesse.

La Direzione generale del R.A.C.I. dovrà inoltre, alla fine di ogni anno solare e non più tardi del 31 marzo dell'anno successivo, trasmettere alla Direzione generale delle tasse sugli affari il rendiconto generale dell'anno in doppio esemplare, specificando in appositi prospetti gli incassi fatti da ciascun ufficio esattore, il numero delle bollette emesse, di quelle annullate e di quelle rimaste in bianco in ciascun bollettario.

Art. 10.

La Direzione generale del R.A.C.I. inoltre, per la piena efficacia del controllo e della vigilanza, assume l'obbligo di far procedere ad ispezioni periodiche presso gli uffici esattoriali, e di comunicare alla Direzione generale delle tasse sugli affari le copie integrali dei verbali di verificazione con

le annotazioni dei provvedimenti presi per il migliore andamento dei servizi.

L'Amministrazione finanziaria — Direzione generale delle tasse sugli affari — si riserva la facoltà di esercitare gli opportuni controlli amministrativi e contabili a mezzo dei propri funzionari, sia presso la Direzione generale del R.A.C.I. che presso gli uffici esattori provinciali, dando comunicazione alla Direzione generale del R.A.C.I. delle ispezioni disposte o iniziate presso gli uffici esattori.

Art. 11.

Il R.A.C.I. dovrà tenere presso l'Istituto di credito depositario delle somme riscosse per tasse e diritti sugli autoveicoli, uno speciale conto corrente, destinato esclusivamente all'introito delle somme anzidette.

Il R.A.C.I. deve mettere in qualunque momento a disposizione della Direzione generale delle tasse tutti gli elementi di controllo del suddetto conto corrente: deve altresì porre i funzionari dell'Amministrazione finanziaria in condizione di poter procedere ad accertamenti diretti sulle risultanze del conto corrente negli uffici dell'Istituto di credito presso il quale il conto è istituito.

Art. 12.

L'importo dovuto allo Stato in base ai rendiconti mensili deve essere dal R.A.C.I. versato alla Regia tesoreria provinciale di Roma entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello dell'avvenuto incasso.

In caso di ritardo dei versamenti allo Stato degli importi mensili l'Automobile Club d'Italia è tenuto a corrispondere gli interessi di mora del 10 per cento in ragion d'anno, salvo che si tratti di differenze dovute ad errori, da giustificarsi caso per caso alla Direzione generale delle tasse sugli affari non più tardi della fine del mese in cui viene effettuato il versamento.

Art. 13.

A titolo di compenso per l'incarico assunto con la presente convenzione il R.A.C.I. ha diritto ad un aggio di riscossione nella misura di L. 3,96 per cento sulle tasse e diritti introitati, restando inteso che il detto compenso è comprensivo di tutte indistintamente le spese occorrenti alla esecuzione del mandato, nessuna esclusa ed eccettuata.

La quota d'aggio suaccennata può essere trattenuta dal Reale Automobile Club d'Italia all'atto di ciascun versamento, facendo ciò risultare da apposita distinta di versamento, munita del visto dell'intendente di finanza di Roma.

Annualmente, in base ai rendiconti mensili, al rendiconto annuale ed alle eventuali rettifiche dei detti documenti, l'Amministrazione finanziaria provvederà alla definitiva liquidazione dei compensi di cui sopra spettanti al R.A.C.I., ed agli eventuali conguagli.

In base alla stessa liquidazione il R.A.C.I. provvederà all'immediato versamento in Tesoreria delle somme che risulteranno eventualmente trattenute in più.

Art. 14.

Per la esecuzione dell'incarico di cui alla presente convenzione il Reale Automobile Club d'Italia dichiara di sottoporsi alle sanzioni e responsabilità del mandato.

A garanzia dell'Erario per l'esatto adempimento delle disposizioni contenute nella presente convenzione il Reale Automobile Club d'Italia deve mantenere presso la Cassa depositi e prestiti, a titolo di cauzione, la somma di un milione di lire in titoli del Debito pubblico valutati al valore nominale, già versata in esecuzione del disposto dell'art. 9 della precedente convenzione del 30 novembre 1926.

Art. 15.

Il Reale Automobile Club d'Italia si obbliga di assumere l'incarico della riscossione, a mezzo di applicazione ed annullamento di marche, delle tasse annuali di concessione governativa sulla vidimazione delle patenti di abilitazione a condurre autoveicoli limitatamente al periodo di validità dell'attuale convenzione, con la sola percezione dell'aggio ordinario spettante ai rivenditori secondari.

Art. 16.

Insieme con i bollettari di riscossione la Direzione generale del R.A.C.I, deve inviare a ciascun ufficio esattore un quadro numerico di tutti gli automezzi esistenti nella rispettiva Provincia.

L'ufficio esattore, avvenuta la riscossione delle tasse relative ad un determinato autoveicolo, deve indicare nella casella del numero corrispondente al numero della targa d'immatricolazione gli estremi (data e numero) della bolletta rilasciata per la tassa introitata, in modo che, in qualunque momento, possa rilevarsi quali sono gli autoveicoli che hanno pagata la tassa e quelli che non l'hanno pagata.

L'obbligo di cui sopra sussiste anche per gli uffici esattori che, a norma dell'art. 6 della presente convenzione, debbono ricevere notizia dei pagamenti di tassa effettuati in altra circoscrizione provinciale.

La Direzione generale del R.A.C.I. deve comunicare alla Direzione generale delle tasse, distintamente per ciascuna Provincia, il numero d'immatricolazione, la specie, il nome del possessore e la rispettiva residenza, nei riguardi degli autoveicoli per i quali non risulti pagata la tassa di circolazione.

Le comunicazioni vanno fatte entro il mese di luglio di ciascun anno nei riguardi delle risultanze del quadro numerico fino a tutto il maggio precedente, e nel mese di ottobre per le risultanze relative a tutto il mese di settembre.

Art. 17.

Nessuna disposizione di indole generale che abbia o direttamente o indirettamente relazione al servizio della riscossione delle tasse in parola potrà essere diramata, se non sia stata prima approvata dalla Direzione generale delle tasse sugli affari.

Art. 18.

Il Ministero delle finanze si riserva la facoltà di emanare le norme necessarie all'esecuzione della presente convenzione, sentita la Direzione generale dell'Automobile Club d'Italia.

Art. 19.

La presente convenzione, redatta in tre esemplari, letta, accettata e sottoscritta dalle parti contraenti, sarà registrata con la tassa fissa di L. 10.

Antonio Mosconi
Giuseppe Federici di Abriola
Paolo Sommi Picenardi
Arnaldo Bonicelli, testimone
Giovanni Zappalà, testimone

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Numero di pubblicazione 1963.

REGIO DECRETO 7 dicembre 1931, n. **1647.**

Approvazione dell'accordo concluso fra i podestà di Castelluccio e di Latronico per il reparto patrimoniale conseguente all'aggregazione della frazione Agromonte al comune di Latronico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto 29 marzo 1928, n. 804, con cui i comuni di Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore furono riuniti in unico Comune denominato Castelluccio e la frazione Agromonte di Castelluccio Superiore venne aggregata al comune di Latronico, nonchè il R. decreto 3 giugno 1929, n. 1092, con cui venne delimitato il territorio della frazione anzidetta;

Veduti il verbale dell'accordo concluso addì 8 ottobre 1931 fra i podestà di Castelluccio e di Latronico per il reparto patrimoniale conseguente alla aggregazione della frazione Agromonte al secondo Comune, i certificati di pubblicazione di tale verbale, da cui risulta che contro l'accordo predetto non sono state presentate opposizioni, e il parere favorevole espresso dalla Giunta provinciale amministrativa di Potenza in adunanza del 18 novembre 1931;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il surriferito accordo concluso addì 8 ottobre 1931 fra i podestà di Castelluccio e di Latronico, per il reparto patrimoniale conseguente all'aggregazione della frazione Agromonte al secondo Comune, è approvato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 41. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1964.**

REGIO DECRETO 1° ottobre 1931, n. **1658.**

Istituzione presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento del diritto agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione n. 3657, stipulata in Firenze il 25 maggio 1931.

Art. 2.

Presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, in aggiunta ai posti di professore di ruolo, di cui al R. decreto 7 dicembre 1924, è istituito un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento del diritto agrario.

Circa la condizione giuridica e il trattamento economico e di quiescenza, spettanti al professore titolare del suddetto insegnamento, valgono le norme di cui all'art. 17 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 316, *foglio* 51. — MANCINI.

Convenzione per la istituzione di una cattedra di ruolo per l'insegnamento del diritto agrario nel Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno millenovecentotrentuno (1931) - Anno IX - questo giorno venticinque (25) del mese di maggio nel Gabinetto di S. E. il Prefetto.

Avanti di me cav. uff. avv. Pietro Spinosi, consigliere di Prefettura, funzionario delegato ai contratti, si sono personalmente costituiti i signori:

S. E. il gr. uff. dott. Coffari Iginio, prefetto della provincia di Firenze, presidente del Consiglio provinciale dell'economia di Firenze nel cui nome ed interesse agisce;

N. H. gr. uff. Pepi Umberto nella qualità di consigliere della Cassa di risparmio di Firenze nel cui nome ed interesse agisce, ed in rappresentanza della stessa;

Comm. prof. Palazzo Francesco-Carlo, direttore del Regio istituto agrario e forestale di Firenze, in rappresentanza dell'Istituto stesso nel cui nome ed interesse agisce.

Si premette in via informativa:

che il Consiglio accademico del Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, con sua decisione del 22 luglio 1929, deliberava di istituire una cattedra di diritto agrario presso l'Istituto stesso a termini dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135, e che tale deliberazione veniva approvata dal Ministero della educazione nazionale con nota 22 agosto 1929 - Anno VII (Alleg. *A*);

che il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze, con sua deliberazione del 26 giugno 1930, deliberava di concorrere, in massima, al mantenimento della cattedra, con impegno, annualmente rinnovabile, di L. 10.000 (diecimila), utili permettendolo (Alleg. *B*);

che il Consiglio provinciale dell'economia di Firenze, con deliberazione 27 aprile 1929-VII, si impegnava di integrare detto contributo della Cassa di risparmio di Firenze

con altro contributo di L. 25.000 (venticinquemila) annue, onde concorrere al fabbisogno occorrente alla cattedra, e che, con successiva deliberazione del 17 gennaio 1930-VIII, si impegnava a garantire il contributo predetto di L. 10.000 ed a sostituirsi, occorrendo, alla Cassa di risparmio di Firenze nella eventualità che la Cassa di risparmio stessa non rinnovasse annualmente l'impegno del contributo anzidetto (Alleg. *C* e *D*);

che queste deliberazioni ed obblighi del Consiglio provinciale dell'economia di Firenze venivano regolarmente approvate e ratificate dal Ministero delle corporazioni, con nota del 26 giugno 1929-VII, n. 33373, e del 21 luglio 1930-VIII, n. 1099-7801 (Alleg. *E*);

premesso infine che il Regio istituto agrario e forestale di Firenze con deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 16 febbraio p. p. si obbligava, ora per quando, a conferire del proprio quella eventuale differenza che possa costituire complemento per il fabbisogno della cattedra in oggetto (Alleg. *F*);

che l'on. Ministero della educazione nazionale — Direzione generale istruzione superiore — con nota 18 marzo 1931, n. 3727, ha approvato lo schema di contratto e che con telegramma, in data 4 corr., diretto a questa Prefettura, ha autorizzato il consigliere delegato ai contratti alla stipulazione della presente convenzione (Alleg. *G* e *E*);

tutto ciò premesso ed approvato dai singoli interessati sopra costituiti nelle rispettive rappresentanze;

Si conviene e si stipula quanto appresso:

1° Gli Enti sopra indicati e qui sottoscritti, per i quali si obbligano ed accettano i rispettivi rappresentanti, si impegnano di concorrere nella spesa occorrente al mantenimento di una nuova cattedra di diritto agrario presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, con le somme a fianco di ciascun Ente indicate:

— Consiglio provinciale dell'economia di Firenze lire 25.000 (venticinquemila);

— Cassa di risparmio di Firenze L. 10.000 (diecimila);

— Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze per la somma complementare.

Nel caso che la Cassa di risparmio di Firenze non rinnovasse l'impegno, detto contributo di L. 10.000 sarà corrisposto dal Consiglio provinciale dell'economia di Firenze, in aumento di quello di L. 25.000 come sopra stabilito.

2° Il trattamento economico e la condizione giuridica del professore dovranno essere stabiliti in conformità alle disposizioni dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135, sopra citato.

3° Per espresso accordo delle parti, la cattedra sarà istituita presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze; tuttavia l'insegnamento, ove nulla osti, potrà eventualmente venire impartito presso la Facoltà di giurisprudenza della Regia università di Firenze.

4° La Cassa di risparmio di Firenze dichiara che verserà il proprio contributo entro il mese di luglio di ogni anno al Consiglio provinciale dell'economia di Firenze, e, per esso, all'ufficio, ove negli anni venturi intenda rinnovare l'impegno.

Il Consiglio provinciale dell'economia di Firenze, a sua volta, dichiara che verserà al Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze, entro lo stesso mese di ogni anno, la complessiva somma di L. 35.000 (trentacinquemila).

5° La presente convenzione ha effetto dal 1° luglio 1931, e sarà operativa non appena sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno il Regio decreto che ne disporrà l'approvazione.

6° La presente convenzione è esente da spese di bollo e registro perchè fatta nell'interesse dello Stato.

La presente convenzione, fatta e letta alle parti nel giorno, mese ed anno sopraindicati, è stata dai contraenti dichiarata in tutto conforme alla loro volontà ed in pari tempo dalle parti stesse sottoscritta.

Il Prefetto presidente del Consiglio:
IGINIO COFFARI.

Il consigliere direttore della Cassa di risparmio di Firenze:
UMBERTO PEPI.

Il direttore del R. Istituto agrario e forestale di Firenze:
FRANCESCO-CARLO PALAZZO.

Il consigliere delegato ai contratti:
PIETRO SPINOSI.

Registrato a Firenze (atti civili) il 1° giugno 1931-IX, al n. 8116, vol. 303, mod. II. Ricevute L. *gratis*.

Il direttore: F. MUCCIO.

Si omettono gli allegati.

Numero di pubblicazione **1965**.

REGIO DECRETO 26 novembre 1931, n. **1660**.

Modifica al comma terzo dell'art. 30 del testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 30, comma terzo, del testo unico delle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647;

Ritenuta la opportunità di affidare le operazioni di verificazione e vidimazione dei lavori di bonifica eseguiti, in dipendenza di mutui di favore, nell'Agro Romano e nelle zone alle quali sono state estese le leggi per il bonificamento dell'Agro stesso, ad un funzionario del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e ad un ingegnere del Corpo Reale del Genio civile o di altro Corpo tecnico dello Stato, per conseguire una maggiore speditezza nello espletamento delle operazioni medesime;

Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comma terzo dell'art. 30 del testo unico approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, è modificato come segue:

« Le somme accreditate a ciascun proprietario gli saranno versate semestralmente in base allo stato dimostrativo dei lavori eseguiti, verificato e vidimato da un funzionario del ruolo tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da un ingegnere del Corpo Reale del Genio civile o di altro Corpo tecnico dell'Amministrazione statale, entrambi di grado non inferiore al 9° ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 53. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1966**.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1931, n. **1681**.

Proroga al 31 dicembre 1932 delle disposizioni relative al funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti l'articolo unico del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 8, l'articolo unico del R. decreto-legge 7 marzo 1926, n. 411, e l'articolo 27 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, concernenti la Sezione speciale della Corte dei conti e variazioni organiche nei ruoli del personale della magistratura e di concetto della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1745, che proroga al 31 dicembre 1931 il termine previsto dalle cennate disposizioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del Potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti intesi ad evitare rallentamenti nei servizi relativi alla liquidazione delle pensioni di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogato dal 31 dicembre 1931 al 31 dicembre 1932 il termine previsto dagli articoli unici dei Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 8, 7 marzo 1926, n. 411, e dall'art. 27 del R. decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti, l'aumento transitorio di posti nel ruolo della magistratura ed in quello di concetto della Corte medesima ed il collocamento fuori ruolo di due consiglieri.

I posti suindicati saranno riassorbiti, nei modi stabiliti dalle citate disposizioni, con le vacanze che si verificheranno dal 1° gennaio 1933 in poi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, resta autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 316, foglio 68. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1931.

Istituzione di premi a favore della lotta contro i delfini.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149;

Ritenuta la necessità di incoraggiare ed intensificare la lotta contro i delfini, per attenuare i danni che essi sogliono produrre ai pescatori durante le operazioni di pesca;

Decreta:

Art. 1.

È istituito un premio di L. 50 a favore di qualsiasi cittadino italiano che, entro il 31 dicembre 1932, catturi ed uccida, portandolo poi a terra, un delfino.

Il premio è elevato a L. 100, quando si tratti di femmine, durante il periodo di riproduzione.

La spesa relativa sarà posta a carico del cap. 72 *ter* del bilancio del Ministero dell'agricoltura e foreste, per l'esercizio 1931-32, sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 20.000.

Art. 2.

I premi saranno pagati dal Ministero dell'agricoltura e foreste in base a verbale dell'autorità marittima locale, che accerti l'uccisione e la distruzione della testa e della pinna codale del cetaceo.

I verbali saranno trasmessi al Ministero dalla Regia capitaneria di porto competente, con la indicazione, da parte di quest'ultima, della persona alla quale dovrà essere corrisposto il premio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X.

Il Ministro: ACERBO.

(252)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1931.

Istituzione di premi a favore dei pescatori italiani che conseguano, durante l'anno 1932, la qualifica di motorista autorizzato alla condotta di motori marini ausiliari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dell'incremento della pesca meccanica, di incoraggiare i pescatori a conseguire l'abilitazione a condurre motori marini per l'esercizio della pesca;

Decreta:

Art. 1.

A ciascun pescatore italiano che, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1932, conseguirà la qualifica di motorista autorizzato alla condotta dei motori ausiliari, secondo le disposizioni emanate dal Ministero delle comunicazioni (Direzione generale marina mercantile), sarà assegnato un premio, in denaro, di L. 300.

Art. 2.

Ciascuna Regia capitaneria di porto, sede di Commissione esaminatrice, non appena terminati gli esami, invierà al Ministero dell'agricoltura e foreste, Direzione generale dell'agricoltura, Divisione pesca, l'elenco nominativo dei pescatori che avranno conseguito la qualifica di cui sopra.

Gli elenchi dovranno contenere il cognome, il nome, la paternità e il domicilio di ciascun pescatore, e la data di conseguimento della qualifica.

Le Regie capitanerie di porto correderanno gli elenchi di una attestazione dalla quale risulti che ciascuna persona indicata negli elenchi stessi esercita effettivamente il mestiere di pescatore ed è provvista del libretto di matricola, o del foglio di ricognizione.

Art. 3.

In base agli elenchi di cui al precedente articolo, il Ministero darà corso al pagamento dei premi.

La spesa relativa graverà sul capitolo 72-*ter* del bilancio di questo Ministero, per l'esercizio 1931-32, sul quale è all'uopo impegnata la somma di L. 20.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1931 - Anno X.

Il Ministro: ACERBO.

(253)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Postumia.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduti l'atto stipulato il 25 aprile 1929, in Postumia, a rogito del notaio dott. Vittorio Miglioretti, residente in Postumia e l'atto stipulato il 6 ottobre 1931, in Postumia, a rogito dello stesso notaio, atti coi quali il comune di Postumia ha acquistato per conto ed a nome dell'Opera nazionale Balilla un appezzamento di terreno, sito nello stesso Comune e destinato alla costruzione della Casa del Balilla, sostenendo la spesa relativa sul fondo di L. 300.000 da esso stanziato quale proprio contributo per la costruzione medesima;

Veduta la deliberazione n. 45, in data 22 ottobre 1931, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di approvare gli atti suddetti;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto del bene immobile di cui alle premesse, ad essa pervenuto dal comune di Postumia che l'ha comprato a nome e per conto dell'Opera.

Roma, addì 13 gennaio 1932 - Anno X.

Il Ministro: GIULIANO.

(256)

DECRETO MINISTERIALE 13 gennaio 1932.
Autorizzazione all'Opera nazionale Balilla ad acquistare un immobile sito in Zambana (Trento).

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992;

Veduto l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 2247;

Veduto l'art. 12 del regolamento amministrativo dell'Opera nazionale Balilla, approvato col R. decreto 9 gennaio 1927, n. 6;

Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1554;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;

Veduto il contratto stipulato in Mezzolombardo il 10 novembre 1931, a rogito del notaio Lino Taddei, residente in Mezzolombardo (n. 3874 di repertorio), atto col quale i signori Valentino e Rodolfo Mottes fu Giovanni, hanno venduto all'Opera nazionale Balilla, al prezzo di L. 5737, un appezzamento di terreno di m² 5737 sito nel comune di Zambana (Trento);

Veduta la deliberazione n. 5, in data 4 dicembre 1931, con la quale il presidente dell'Opera nazionale Balilla ha deciso di approvare il contratto suddetto;

Considerato che l'acquisto in parola è stato fatto allo scopo di dotare la Colonia alpina di Fai di una adeguata zona di terreno;

Decreta:

L'Opera nazionale Balilla è autorizzata all'acquisto del bene immobile, di cui alle premesse.

Roma, addì 13 gennaio 1932 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(255)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1931.
Determinazione del valore ufficiale del cotone greggio agli effetti dell'applicazione del dazio «ad valorem» e della tassa di scambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, numero 1187, relativo al dazio sul valore applicabile all'importazione di talune merci;

Visto l'art. 29 della legge sulla tassa di scambio approvata col R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in via ufficiale il valore del cotone in bioccoli o in massa, greggio, alla importa-

zione, ai fini dell'applicazione del dazio sul valore e della tassa di scambio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1932 il valore ufficiale del cotone in bioccoli o in massa, greggio, sul quale le dogane dovranno riscuotere il dazio *ad valorem* di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, e la tassa di scambio di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1161, è stabilito in L. 400 per quintale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: Mosconi.

(257)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 847 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Giovanni, figlio del fu Martino e della fu Angelich Lucia, nato a Sanvincenti il 24 marzo 1849 e abitante a Pola, via Besenghi n. 34, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Stefania, nata a Pola dall'or defunta Smilovich Maria l'8 gennaio 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: Serra.

(9304)

N. 815 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattias Matteo, figlio del fu Antonio e di Paus Caterina, nato a Stocozzi di Sanvincenti il 3 aprile 1862 e abitante a Pola Monte S. Giorgio, n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Frantin Mattea fu Giuseppe e di Radicich Maria, nata a Ulbo (Dalmazia) il 18 settembre 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: Serra.

(9348)

N. 822 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matica » (Mattica) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matica (Mattica) Giovanni, figlio del fu Francesco e di Rovis Maria, nato a Gimino il 25 giugno 1872 e abitante a Pola via Cesare Battisti, 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Lucia del fu Giovanni e della fu Zovich Maria, nata a Gallignana (Pisino) il 12 novembre 1869, ed ai figli, nati a Pola: Vittorio, il 3 ottobre 1900; Giovanni, il 2 gennaio 1905; Luigia il 21 giugno 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: Serra.

(9349)

N. 686 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Maglievaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Maglievaz Giuseppe, figlio del fu Andrea e di Simpcich Margherita, nato a Pola il 28 agosto 1873 e abitante a Pola, via Medolino, 19, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Magli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Poglianich Innocenta del fu Martino e della fu Innocenta Poglianich, nata a Lussinpiccolo il 26 maggio 1873, ed ai figli: Umberto, nato a Pola il 21 dicembre 1902; Anna, nata a Pola il 20 marzo 1904; Margherita, nata a Lussinpiccolo il 26 agosto 1901; Irma, nata a Lussinpiccolo il 14 ottobre 1906; Maria, nata a Fiume il 2 aprile 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9350)

N. 818 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Matica Antonio, figlio del fu Giovanni e della fu Radossevich Margherita, nato a Medolino (Pola) il 19 ottobre 1866 e abitante a Medolino, 53, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Clarich Maria di Gregorio e della fu Gracalich Mattea, nata a Medolino il 31 ottobre 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9351)

N. 817 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matica » (Mattica) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Matica (Mattica) Angela, figlia del fu Giacomo e di Grabar Giovanna, nata a Gimino il 13 giugno 1894 e abitante a Pola, via Barbacani, 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Giacomo, nato a Gimino l'11 aprile 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9352)

N. 826 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Matica » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Matica Maria, figlia del fu Giuseppe e di Sironich Maria, nata a Medolino (Pola) il 20 agosto 1899 e abitante a Medolino (Pola) n. 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Matticchio ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Pietro, nato a Medolino il 28 giugno 1902 ed alla sorella Isabella, nata a Medolino il 15 giugno 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9353)

N. 757 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marinovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinovich Nicolò, figlio di Angelo e della fu Vucich Maria, nato a Fasana (Pola) il 30 maggio 1890 e abitante a Fasana, n. 51, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marino ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Antonio, nato a Fasana il 6 luglio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9354)

N. 790 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Marzaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marzaz Matteo, figlio del fu Giuseppe e della fu Lissul Mattea, nato a Pedena (Pisino) il 29 gennaio 1872 e abitante a Pola, via Monvidal, n. 81, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marassi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lorenzin Fosca fu Lorenzo e di Maria Busletta, nata a Medolino (Pola) il 15 gennaio 1880 ed alla figlia, Caterina, nata a Pola il 23 dicembre 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 ottobre 1930 - Anno VIII

p. *Il prefetto*: SERRA.

(9355)

N. 1357 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Blascovich » (Blaskovic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovic (Blaskovic) Francesco, figlio del fu Simone e della fu Maria Karnjus, nato a Chersicla (Pisino) il 12 luglio 1884 e abitante a Pisino, via dei Nobili, n. 690, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Blascovich di Matteo e di Caterina Ghersettich, nata a Chersicla (Pisino) il 18 settembre 1887, ed ai figli nati a Pisino: Giuseppina, il 13 settembre 1910; Rosa, il 16 febbraio 1912; Maria, il 10 ottobre 1913; Giuseppe, il 16 marzo 1920; Caterina, il 6 febbraio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII.

Il prefetto: LEONE.

(9443)

N. 1356 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blascovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blascovich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Caterina Iellenich, nato a Pedena (Pisino) il 30 agosto 1852 e abitante a Pedena (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco »
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Francesca Milanovich fu Antonio e fu Maria Bursich, nata a Pedena il 13 novembre 1855.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9444)

N. 1353 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Blascovich » (Blaskovic) è di origine itliana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Blascovich (Blaskovic) Maria vedova di Gregorio, figlia del fu Michele Blascovich e della fu Antonia Duscovich, nata a Chersicla (Pisino) il 9 febbraio 1884 e abitante a Pisino n. 655, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Antonio, nato a Chersicla (Pisino) il 10 gennaio 1919 ed al fratello Antonio, nato a Chersicla, il 6 febbraio 1891.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9445)

N. 1087 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Blascovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome della signorina Blascovich Maria, figlia del fu Stefano e di Maria Crisanaz, nata a Gimino il 25 dicembre 1888 e abitante a Gimino, è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Blasco ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie illeggittime: Eufemia, nata a Pola, il 2 luglio 1912; Maria, nata a Gimino, il 10 ottobre 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9446)

N. 1348 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Blasevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blasevich Giuseppe, figlio del fu Pietro e della fu Domenica Corellich, nato a Draguccio (Pisino) il 23 febbraio 1870 e abitante a Pisino Castelverde n. 689, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biasi ».
Con la presente determinazione viene ridottò il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Blascovich fu Simone e fu Maria Chergnus nata a Chersicla (Pisino) il 16 aprile 1876 ed ai figli, nati a Draguccio: Paolina, il 7 novembre 1900; Rodolfo, il 25 ottobre 1902; Giuseppe, l'11 aprile 1905; Vittorio, il 30 ottobre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9447)

N. 1538 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blaschich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blaschich Antonio, figlio del fu Giacomo e di Elena Sabaz, nato a Crassizza (Buie d'Istria) il 1° agosto 1890 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biagi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Natalia Pilaz fu Martino e fu Eufemia Stipancich, nata a Parenzo, il 5 febbraio 1902, ed ai figli nati a Crassizza: Antonia, il 7 aprile 1918; Argia Maria, il 29 maggio 1922; Antonio, il 21 giugno 1925, nonchè al figlio Giacomo della prima moglie defunta Cecilia Sferco, nato a Crassizza, il 29 giugno 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9450)

N. 1301 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bacchiaz » (Bachiaz) è di orgine italiana e che in forma dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bacchiaz (Bachiaz) Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Caterina Benasich nato a Pedena (Pisino) il 20 luglio 1886 e abitante a Pedena (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bacchia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della defunta moglie Antonia Perinich, nati a Pedena: Eugenio, il 21 agosto 1911; Caterina, il 20 settembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9451)

N. 1299 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bacchiaz » (Bachiaz) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bacchiaz (Bachiaz) Giovanni, figlio di Giacomo e della fu Maria Bachiaz, nato a Pedena (Pisino) il 12 dicembre 1881, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bacchia ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Caterina Lizzul di Giovanni e di Giovanna Bastiancich, nata a Pedena, l'8 agosto 1891 ed ai figli, nati a Pedena: Giovanni, l'8 ottobre 1924; Renato, il 14 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9452)

N. 1344 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Battovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Battovaz Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Caterina Calaz, nato a Villa Treviso (Pi-

sino) il 20 novembre 1868 e abitante a Villa Treviso (Pisino), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Battova ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Fosca Saina fu Matteo e fu Maria Saina, nata a Villa Treviso, il 14 aprile 1870 ed ai figli, nati a Villa Treviso: Giovanni, il 22 gennaio 1902; Antonio, il 20 aprile 1907; Anna, il 25 aprile 1905; Amalia, il 25 luglio 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9453)

N. 1540 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA.

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Blasevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Blasevich Giuseppe, figlio di Giovanni e della fu Antonia Smillovich, nato a Momiano (Buie d'Istria) il 19 maggio 1885 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biasi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Zulich fu Antonio e di Maria Braico, nata a Sorbar il 22 luglio 1888, ed ai figli, nati a Sorbar: Giuseppina, il 20 agosto 1918; Carmela, il 1 gennaio 1922; Pietro-Antonio, il 23 giugno 1924; Ersilio, il 19 aprile 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 ottobre 1930 Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9503)

N. 1547 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Giovanni, figlio del fu Antonio e di Teresa Sain, nato a Carsette (Buie d'Istria) il 13 novembre 1875 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Gamboz fu Michele e di Maria Sossa, nata a Carsette il 9 maggio 1883, al figlio Emiliano, nato a Buie il 18 aprile 1922; ed alla madre Teresa Sain fu Matteo e fu Lucia Tomosich, vedova di Antonio Bursich, nata a Dalia il 15 luglio 1837.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 ottobre 1930 - Anno VIII

Il prefetto: LEONE.

(9505)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 13.

Media dei cambi e delle rendite

del 19 gennaio 1932 - Anno X

Francia	78.13	Oro	380.34
Svizzera	387.50	Belgrado	—
Londra	69.10	Budapest (Pengo)	—
Olanda	8.05	Albania (Franco oro)	—
Spagna	167.50	Norvegia	3.80
Belgio	2.77	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.73	Svezia	3.85
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	223 —
Praga	59 —	Danimarca	3.77
Romania	11.70	Rendita 3,50 %	73.575
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.75
Peso Argentino Carta	—	Rendita 3 % lordo	44.175
New York	19.712	Consolidato 5 %.	80.725
Dollaro Canadese	17 —	Obblig. Venezie 3,50%	81.125

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.